SENTENZA DELLA CORTE
18 febbraio 1986 *

Nella causa 35/84,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa e Thomas van Rijn, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello stato, e con domicilio eletto presso l'ambasciata d'Italia in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso mirante a far dichiarare che, imponendo restrizioni all'importazione di cagliate provenienti dalla Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE e dell'art. 22, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148 pag. 13),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: P. Heim

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 maggio 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: l'italiano.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 9 febbraio 1984, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che, imponendo restrizioni all'importazione di cagliate provenienti da un altro Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE, e dall'art. 22, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio, 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13).

2 Nel 1982, la Commissione riceveva, da parte di due imprese lattiero-casearie stabilite nella Repubblica federale di Germania, alcune proteste, dalle quali risultava che:

1) al momento dell'importazione in Italia, i formaggi del tipo cagliata provenienti dalla Germania erano sottoposti periodicamente, ed in particolare nell'estate del 1982, a controlli sanitari sistematici;

2) gli autocarri che trasportavano le cagliate erano trattenuti alla frontiera per parecchi giorni (nei casi presi in considerazione: 3 e 7 giorni) in attesa dei risultati degli esami di laboratorio;

3) le decisioni sull'ammissione delle cagliate erano adottate una settimana o più dopo che il risultato dell'analisi era conosciuto;

4) le decisioni orali comportanti il rifiuto di ammettere le cagliate in Italia non venivano affatto confermate per iscritto o, tutt'al più, lo erano dopo diversi mesi.

3 Con telescritto 21 giugno 1982 la Commissione informava la rappresentanza permanente d'Italia dei fatti riferitile. Sottolineando che questi fatti costituivano violazione dell'art. 30 del trattato CEE e dell'art. 22 del regolamento del Consiglio n.

804/68, la Commissione invitava il governo italiano a presentare le proprie osservazioni.

4 In risposta al telescritto, con lettera 5 luglio 1982, la rappresentanza permanente d'Italia faceva presente che gli esami batteriologici a campione effettuati sulle cagliate refrigerate di origine e provenienza tedesca erano giustificati da ragioni attinenti alla tutela della salute umana, tenuto conto degli esiti sfavorevoli delle analisi effettuate su partite di cagliate provenienti da numerose latterie tedesche. Le analisi effettuate avrebbero in particolare permesso di riscontrare un elevato contenuto di « escherichia coli », da cui risultava chiaramente un livello di contaminazione fecale del prodotto assolutamente inaccettabile in base alle norme del « Codex alimentarius » predisposto dall'Organizzazione mondiale della sanità. Le autorità tedesche sarebbero state invitate, al fine di migliorare la qualità igienica delle cagliate esportate in Italia, a far in modo che le medesime fossero prodotte con latte trattato termicamente. Fino a quando non fosse stato possibile registrare un'apprezzabile miglioramento dei requisiti igienico-sanitari delle cagliate importate dalla Germania, l'Italia avrebbe continuato a disporre i controlli, ovvero a prendere altri provvedimenti in linea con la condotta fino ad allora seguita. Era inevitabile, secondo le autorità italiane, che vi fossero ritardi nel trasporto delle cagliate. Tali ritardi avrebbero potuto essere sensibilmente ridotti qualora le ditte interessate si fossero impegnate ad attenersi a tutte le disposizioni del ministero italiano della Sanità. In questo caso, infatti, le partite sottoposte a campionamento avrebbero potuto proseguire verso le località di destinazione in vincolo sanitario, in attesa dei risultati degli esami di laboratorio che richiedevano, di regola, almeno 4 giorni lavorativi.

5 Non convinta dagli argomenti delle autorità italiane, la Commissione comunicava al governo italiano, con lettera 7 marzo 1983, di ritenere che le restrizioni imposte dall'Italia alle importazioni di cagliate costituissero violazione dell'art. 30 del trattato CEE e dell'art. 22, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 804/68, senza peraltro essere giustificate in base all'art. 36 del trattato. Essa invitava pertanto il governo italiano a presentare le proprie osservazioni entro il termine di due mesi.

6 Poiché questa lettera era rimasta senza risposta, la Commissione inviava al governo italiano, con lettera 26 ottobre 1983, un parere motivato nel quale faceva valere che l'Italia, imponendo restrizioni alle importazioni di cagliate provenienti dalla Germania, era venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato e dall'art. 22, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 804/68. La Commissione chiedeva

all'Italia di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine di un mese dalla notifica dello stesso.

7 Non avendo ricevuto alcuna risposta al parere motivato, la Commissione, a norma dell'art. 169, 2° comma, del trattato CEE, ha proposto alla Corte il presente ricorso.

8 A sostegno del proprio ricorso la Commissione adduce quattro addebiti vertenti, rispettivamente:

a) sui controlli sistematici sulle cagliate importate;

b) sul blocco alla frontiera, per più giorni, degli autocarri adibiti al trasporto delle cagliate;

c) sul termine di una settimana o più necessario perché vengano adottate le decisioni relative all'ammissione delle cagliate;

d) sull'assenza della conferma scritta del rifiuto di ammettere le cagliate in Italia o sul ritardo di tale conferma.

9 L'addebito più grave dedotto dalla Commissione riguardava asseriti controlli sanitari sistematici da parte delle autorità italiane delle partite di cagliate provenienti dalla Repubblica federale di Germania. Di fronte alle prove prodotte dal governo italiano nel corso della fase scritta, la Commissione ha rinunciato, nella replica, a questo addebito. Il governo italiano ha infatti dimostrato che, nel 1982, su 10 000 partite di formaggi importati (ivi comprese le forniture di cagliate) solo 84 sono state sottoposte a controlli. Inoltre, dalla risposta fornita dal governo italiano in data 11 gennaio 1985, risulta che sono stati effettuati 19 controlli relativi a partite di cagliate, 11 delle quali non soddisfacevano le condizioni sanitarie richieste.

10 Ne deriva che il ricorso della Commissione riguarda soltanto tre addebiti di importanza secondaria. Va notato che tali addebiti si ricollegavano, nella loro presentazione iniziale, agli argomenti relativi al carattere sistematico dei controlli, e che essi hanno perso gran parte della loro importanza dopo la rinuncia agli argomenti stessi.

11 Va aggiunto che la Commissione non è riuscita a convincere la Corte che gli addebiti da lei formulati si riferivano a episodi rientranti in una tendenza generale, o che erano il risultato di una prassi generalizzata. Anzi, la Commissione non è riuscita a smentire il governo italiano quando quest'ultimo ha dichiarato alla Corte che questi episodi costituivano casi isolati per i quali esistevano motivi precisi per effettuare dei controlli intensivi, essendo stato rilevato, nelle cagliate in questione, un elevato tasso di « escherichia coli », che attestava una contaminazione di origine fecale a livello del tutto inaccettabile.

12 Più in particolare, per quel che riguarda gli asseriti ritardi, la Commissione non è stata in grado di produrre prove idonee a confutare i chiarimenti forniti dal governo italiano, stando ai quali le analisi batteriologiche a campione effettuate sulle cagliate provenienti dalla Germania erano giustificate da ragioni attinenti alla tutela della salute umana, tenuto conto che una gran parte dei risultati di queste analisi dimostrava che la qualità delle cagliate, dal punto di vista igienico, era inaccettabile. La Commissione non è neppure stata in grado di confutare l'affermazione del governo italiano secondo la quale i ritardi nel trasporto delle cagliate potrebbero essere sensibilmente ridotti qualora le ditte interessate si impegnassero a rispettare le disposizioni del ministero italiano della Sanità, permettendo così che le partite sottoposte a campionamento proseguano verso le località di destinazione in vincolo sanitario, in attesa dei risultati degli esami di laboratorio.

13 Stando così le cose, la Commissione non ha provato l'esistenza di una violazione dell'art. 30 del trattato.

14 Poiché nessuno degli addebiti mossi dalla Commissione merita accoglimento, occorre respingere il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione contro la Repubblica italiana.

Sulle spese

15 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è risultata soccombente, essa va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione è condannata alle spese.

Mackenzie Stuart Bahlmann Joliet

Bosco Koopmans Due O'Higgins

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 18 febbraio 1986.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart